Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Martedì, 9 novembre — Numero 264

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1473 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 febbraio 1912, n. 83, e 6 lu[illegible] 1912, n. 749;

Visti i RR. decreti 20 novembre 1912, n. 1205, e [illegible] giugno 1913, n. 708;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli del tesoro e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate, viste d'ordine Nostro, dal ministro proponente, le unite norme e le annesse tabelle *A* e *B* relative al reclutamento, alla disciplina, all'impiego ed al trattamento economico degli ufficiali postali e telegrafici coloniali per la Tripolitania e per la Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — MEDA — PASQUALINO-VASSALLO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

NORME relative al reclutamento, alla disciplina, all'impiego ed al trattamento economico degli ufficiali postali e telegrafici coloniali per la Tripolitania e per la Cirenaica.

Art. 1.

Al funzionamento dei servizi postali ed elettrici nella Tripolitania e Cirenaica si provvede, oltre che con il personale metropolitano, di cu[illegible] art. 11 del R. decreto 12 giugno 1913, n. 708, con personale [illegible] in un ruolo speciale alla diretta dipendenza del Ministero [illegible] colonie, secondo le norme del presente decreto.

Art. 2.

Con [illegible] i stati di previsione della spesa per il Ministero [illegible] stabilito di anno in anno il numero dei funzio[illegible] servizio secondo la necessità, nonchè la relativa [illegible]

[illegible] applicazione del presente decreto il numero dei posti [illegible] llo stabilito dalla annessa tabella *B*.

Art. 3.

[illegible] compone di alunni, ufficiali e primi ufficiali p/t colo[illegible]

[illegible] gli ufficiali p/t coloniali vengono adibiti tanto agli

uffici interni, quanto a quelli esecutivi della posta, del telegrafo e del telefono, e sono tenuti al disimpegno di qualsiasi attribuzione inerente al servizio.

Gli ufficiali p/t possono essere destinati, in via temporanea, anche ad uffici affidati a ricevitori, in qualità di aiuti o di sostituti, restando però soggetti, per quanto riguarda la disciplina e il trattamento, alle disposizioni del presente decreto.

I primi ufficiali, ed occorrendo anche gli ufficiali p/t, possono essere incaricati della direzione di uffici principali, nonchè di ricevitorie.

Art. 4.

Ai posti di alunni p/t coloniali possono aspirare cittadini metropolitani o libici e le relative domande debbono essere presentate alle Direzioni dei servizi postali di Tripoli e Bengasi.

Art. 5.

Le domande dei cittadini metropolitani debbono essere corredate dei seguenti documenti in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto i 18 anni d'età e non oltrepassato i 30 anni;

b) certificato generale del casellario giudiziario legalizzato;

c) certificato medico debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica, atto a sostenere il clima coloniale ed esente da imperfezioni che possano menomare il pieno adempimento delle funzioni, alle quali aspira;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) attestazione originale di licenza di R. scuola media di primo grado;

f) tutti quegli altri documenti che l'aspirante ritenga più adatti a fornire la prova della sua attitudine a coprire il posto cui aspira.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) devono avere una data non anteriore di tre mesi a quella della domanda.

Il limite massimo di 30 anni di età può essere aumentato di un periodo eguale a quello del servizio militare eventualmente prestato dal concorrente.

Art. 6.

Le domande dei cittadini libici devono essere corredate dei seguenti documenti, in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato dell'autorità municipale o, in mancanza, dell'ufficio di Governo, rilasciato su attestazione dell'Imàm e del Muctar per i musulmani, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto 18 anni e non oltrepassato i 30;

b) certificato di incontestata moralità rilasciato dall'autorità municipale del luogo, ove l'aspirante ha la sua residenza, o, in mancanza, dal competente ufficio del Governo

c) certificato di cittadinanza libica;

d) certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica, esente da imp[illegible]ni ed atto all'impiego cui aspira;

e) certificato di studi e gli eventuali docu[illegible] cui rispettivamente alle lettere *e*), *f*) dell'articolo preced[illegible]

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), devono a[illegible] data non anteriore di oltre tre mesi a quella della doman[illegible]

Art. 7.

La Direzione alla quale pervengono le domande ne esamina la documentazione, ed accertatane la regolarità, dispone l'iscrizione di coloro che abbia riconosciuto in possesso dei requisiti prescritti in due elenchi, uno per i cittadini metropolitani e l'altro per quelli libici.

Un esemplare di ciascun elenco è tenuto presso la Direzione dei servizi postali ed elettrici, ed un altro presso il Segretariato generale del Governo.

Delle domande ritenute inammissibili o irregolari è data immediata partecipazione agli interessati, con la restituzione degli atti.

Art. 8.

Alla fine del mese di dicembre di ogni anno la Commissione istituita ai sensi dell'art. 19 procede alla valutazione dei documenti presentati dagli aspiranti compresi negli elenchi di cui all'articolo precedente. I concorrenti che siano stati indicati meritevoli in base all'esame dei titoli, saranno chiamati dalla Commissione ad un colloquio per accertare la loro cultura generale in relazione al titolo di studio richiesto alla lettera *e*) degli articoli 5 e 6. La Commissione quindi compilerà per ciascun elenco una graduatoria dei candidati riconosciuti idonei al posto di alunno p/t coloniale.

Le due graduatorie sono sottoposte all'approvazione del segretario generale, in seguito a che esse diventano definitive ed hanno valore per tutto l'anno successivo.

Della iscrizione nella graduatoria, come della esclusione da essa, è data comunicazione agli interessati.

Gli aspiranti in ciascuna delle due graduatorie e che non abbiano potuto conseguire nell'anno il posto nell'amministrazione, sono iscritti nella rispettiva graduatoria per l'anno successivo, in base ai punti ottenuti in quella precedente, a meno che nel frattempo essi non abbiano superata l'età prescritta o che per condizioni di salute o per altre ragioni non risultino più idonei al posto.

Art. 9.

Il direttore dei servizi postali ed elettrici di ciascuna colonia, quando si verifichi il bisogno di provvedere a vacanze di posti, ne fa richiesta al Governo locale, il quale promuove dal Ministero delle colonie l'autorizzazione alle nomine occorrenti, che avranno luogo tenendo per base l'ordine di graduatoria di cui all'articolo precedente, alternando, nelle nomine, un cittadino metropolitano ed uno libico.

Sono però esclusi dalla nomina coloro che durante la loro iscrizione nella graduatoria, su parere della Commissione, se ne fossero resi immeritevoli per cattiva condotta.

I posti che non potessero assegnarsi per mancanza di concorrenti iscritti in una delle due graduatorie, sono conferiti a quelli dell'altra.

In caso di difetto assoluto di inscritti si procederà alla formazione di graduatoria suppletiva, secondo le norme dell'articolo precedente.

Art. 10.

La prima nomina in ruolo è fatta al posto di alunno p/t coloniale: essa è disposta per decreto del governatore.

Prima di essere assunto in servizio l'alunno deve prestare giuramento dinanzi al capo dell'ufficio da cui dipende, di essere fedele al Re ed ai suoi Reali successori, di osservare lealmente le leggi dello Stato o della colonia, di compiere bene ed esattamente le funzioni a lui affidate, e di mantenere il segreto su quanto egli venga a conoscenza per ragione del suo servizio.

Per i cittadini libici il giuramento è prestato secondo i precetti della loro religione.

Art. 11.

Agli alunni p/t coloniali di prima nomina ed alla loro famiglia, spettano, per raggiungere la destinazione, le indennità di trasferimento secondo le disposizioni di cui al decreto Luogotenenziale del 14 settembre 1918, n. 1311.

Art. 12.

La nomina ad ufficiale p/t coloniale è fatta con decreto del go-

l'anno, a condizione che l'alunno abbia manifestato zelare ed abbia conseguito, mediante apposito esame ..., una dichiarazione di idoneità.

... mi di tale esame sono stabiliti dal segretario generale, ... rere della Direzione dei servizi postali ed elettrici.

Art. 13.

Il giudizio sull'ammissibilità all'esame teorico-pratico e la dichiarazione della idoneità agli effetti del precedente articolo, sono resi dalla Commissione di cui all'art. 19, la quale, per la prova pratica di telegrafia, sarà assistita dal funzionario più elevato in grado fra quelli addetti esclusivamente ai servizi elettrici.

Art. 14.

L'alunno p/t coloniale che non abbia conseguito la promozione ad ufficiale p/t ai sensi dell'articolo precedente è dispensato dal servizio con decreto del governatore.

Quando concorrano motivi di cattiva condotta e di dimostrata inettitudine, il governatore, su proposta del direttore dei servizi postali ed elettrici, può, anche prima che sia trascorso il periodo di prova, dispensare l'alunno dal servizio.

Contro il decreto del governatore non è ammesso reclamo nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 15.

Gli alunni e gli ufficiali p/t coloniali godono del trattamento stabilito dagli articoli 16 e seguenti.

Agli effetti del primo aumento di retribuzione, è considerata la data di assunzione in servizio, risultante dal decreto di nomina ad alunno.

Art. 16.

Agli ufficiali postelegrafici coloniali è corrisposta soltanto una retribuzione annua pagabile a rate mensili posticipate ed aumentabile con decreto del governatore, in relazione agli anni di servizio prestato, come dalla tabella A annessa al presente decreto.

Nulla pertanto è ad essi dovuto per indennità coloniale o di soggiorno.

Gli ufficiali postelegrafici coloniali godono inoltre delle stesse indennità di disagiata residenza attribuita dalle disposizioni vigenti al personale del ruolo organico del Ministero delle colonie.

La retribuzione e l'indennità per disagiata residenza, nonchè qualunque altro compenso o assegno spettanti agli ufficiali postelegrafici coloniali, sono soggetti a tutte le ritenute stabilite per gli impiegati metropolitani di ruolo in servizio in colonia, fatta eccezione delle ritenute del tesoro di cui all'art. 1 del R. decreto-legge numero 1970 del 23 ottobre 1919, e di quella di cui all'articolo 11 del decreto Luogotenenziale n. 107 del 10 febbraio 1918.

Art. 17.

Agli ufficiali p/t cittadini metropolitani, che, mediante esame, diano prova di conoscere la lingua araba, oppure la berbera, in modo da parlarla correntemente, è corrisposta una indennità di lire 1200 annue.

Art. 18.

A favore degli ufficiali p/t coloniali sono stabilite le seguenti indennità speciali:

di cauzione;

pel maneggio dei fondi;

per servizio notturno e straordinario.

L'indennità di cauzione è corrisposta agli ufficiali p/t coloniali che, in conseguenza delle funzioni loro affidate, abbiano versato una cauzione. L'indennità è commisurata ad un decimo dell'ammontare della cauzione stessa.

L'indennità pel maneggio dei fondi è corrisposta nella misura di lire duecento annue agli ufficiali p/t coloniali addetti ai servizi al pubblico dei risparmi e dei vaglia, nonchè a quelli che rivestono la carica di contabile.

L'indennità di cauzione e quella pel maneggio dei fondi sono pagabili a rate mensili posticipate.

Le indennità per i servizi notturno e straordinario si corrispondono nella stessa misura e con le modalità stabilite per i funzionari p/t del Regno.

Art. 19.

Per la carriera e la disciplina degli ufficiali p/t coloniali è istituita in ciascuna delle colonie una Commissione composta del segretario generale o di un suo delegato, che la presiede, del direttore dei servizi postali ed elettrici e dell'ispettore dei servizi stessi.

Art. 20.

Su proposta motivata del direttore dei servizi postali ed elettrici, e previo parere della Commissione di cui all'articolo precedente, il governatore, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, può concedere il passaggio all'assegno immediatamente superiore, con anticipazione fino ad un anno sul periodo di tempo stabilito, a quegli ufficiali p/t coloniali che durante un triennio consecutivo si siano distinti in modo speciale per capacità, contegno ed operosità.

Art. 21.

Le promozioni da ufficiale a primo ufficiale hanno luogo esclusivamente mediante concorso per titoli e per esame.

Il concorso è bandito dal Governo per il numero di posti vacanti.

Sono ammessi al concorso gli ufficiali con stipendio non inferiore a L. 6500.

Nel giudizio sui titoli sono valutati i requisiti seguenti:

a) durata e qualità del servizio precedentemente prestato;

b) abbreviamenti conseguiti ai sensi dell'art. 20;

c) titoli o documenti che i candidati credono di esibire.

L'esame verte su materie professionali, in base a programmi stabiliti dal segretario generale, previo parere della Direzione dei servizi postali ed elettrici, e pubblicati nel Bollettino ufficiale della colonia almeno tre mesi prima del bando del concorso.

Art. 22.

Il giudizio sul concorso di cui al precedente articolo è reso dalla Commissione indicata nell'art. 19, integrata nel modo previsto dall'art. 13.

La Commissione forma la graduatoria dei vincitori nel limite dei posti messi a concorso; e la graduatoria stessa, approvata dal governatore, è pubblicata nel Bollettino ufficiale della colonia.

Art. 23.

Gli ufficiali p/t coloniali sono tenuti all'osservanza dei regolamenti stabiliti per gli uffici e per il personale metropolitano di ruolo postale e telegrafico, in quanto non siano contrari agli ordinamenti vigenti in colonia, in conseguenza delle attribuzioni loro affidate e dei servizi da essi disimpegnati; assumono piena responsabilità del proprio operato verso l'amministrazione; debbono nei casi previsti dai regolamenti prestare cauzione, e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Nei riguardi della gerarchia, gli ufficiali p/t coloniali sono equiparati agli ufficiali p/t metropolitani di ruolo; la priorità tra gli uni e gli altri è determinata, a parità di funzioni, dalla misura della retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo successivo; ed a parità di questa, dall'anzianità di servizio.

Art. 24.

I trasferimenti dall'una all'altra colonia libica sono disposti dal Ministero delle colonie.

La destinazione degli ufficiali p/t coloniali nei diversi uffici della colonia è disposta con provvedimento del segretario generale.

Tanto nel caso di missione, quanto in quello di trasferimento, ed in genere per tutti gli effetti economici dipendenti dallo svolgimento della carriera, spettano agli ufficiali p/t coloniali le stesse indennità stabilite per i funzionari del ruolo organico del Ministero delle colonie, escluse sempre le indennità coloniale e di soggiorno, ma agli effetti delle determinazioni della loro misura, la retribuzione di cui sono provvisti è considerata per i due terzi del suo importo.

Art. 25.

Con la qualità di ufficiali p/t coloniali è incompatibile:

a) qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, commercio e industria, anche per interposta persona;

b) qualsiasi estranea occupazione che non sia stata autorizzata dal segretario generale.

Gli ufficiali p/t coloniali non possono rifiutarsi di attendere contemporaneamente anche a quegli altri incarichi d'interesse pubblico che, non rientrando nelle normali attribuzioni del loro ufficio, il segretario generale, compatibilmente con le esigenze del servizio postale-telegrafico, credesse loro affidare mediante un equo compenso.

Art. 26.

Quando le esigenze del servizio lo consentano, gli ufficiali p/t coloniali possono ottenere congedi ordinari che nel complesso non eccedano i quarantacinque giorni per ciascun anno.

Se gli ufficiali p/t coloniali prestano servizio in località disagiate per le quali venga assegnato il massimo della relativa indennità, il periodo del congedo è elevato dopo il primo anno di residenza a giorni sessanta. È ammesso il cumulo di congedi ordinari concernenti due anni consecutivi.

Gli ufficiali p/t coloniali possono anche ottenere congedi straordinari per gravi motivi debitamente provati: essi, complessivamente, non potranno eccedere la durata di un mese. Però per le malattie contratte in colonia per ragioni di servizio, accertate da visita medica collegiale, il congedo straordinario potrà raggiungere il limite massimo di due mesi.

Nei periodi di congedo non si computano i giorni necessari per recarsi in patria e per tornare alla propria sede e qualora il congedo non sia stato usufruito da due anni, sarà dall'Amministrazione pagato agli impiegati cittadini metropolitani e alle loro famiglie il prezzo del viaggio per mare, vitto escluso, dal porto di imbarco a Siracusa o a Napoli e viceversa, a scelta degli interessati.

I congedi ordinari e quelli straordinari sono concessi dal segretario generale.

Art. 27.

Gli ufficiali p/t coloniali possono essere collocati, con decreto del governatore, in aspettativa per causa di provata infermità, o per giustificati motivi di famiglia, o per servizio militare.

Art. 28.

Il collocamento in aspettativa per infermità può essere disposto anche d'ufficio su proposta del direttore dei servizi postali ed elettrici sentita la Commissione di cui all'art. 19. La aspettativa cessa col venir meno della causa per la quale è stata accordata, e non può protrarsi oltre i due anni.

Scaduto tale termine, l'ufficiale che non abbia ripreso servizio è dispensato dall'impiego.

Durante l'aspettativa l'ufficiale conserva il diritto ad un terzo ovvero alla metà della retribuzie[...] sensi dell'art. 24, comma 3°, e se[...] 10 o più anni di servizio.

Qualora l'infermità sia stata co[...] vizio, l'assegno di aspettativa pu[...] della retribuzione, calcolata semp[...] cedente.

Art[...]

Gli ufficiali p/t coloniali, eccettuati gli alunni, possono chiedere d'essere collocati in aspettativa per giustificati motivi di famiglia, sino al periodo massimo di un anno.

In tal caso essi non percepiscono alcuna retribuzione per tutta la durata dell'aspettativa; agli effetti dell'avanzamento nel ruolo, il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato.

Art. 30.

Gli ufficiali p/t coloniali chiamati sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva o per arruolamento volontario d'un anno, sono collocati in aspettativa per servizio militare senza retribuzione.

L'impiegato richiamato alle armi per servizio temporaneo è considerato in congedo, purchè l'assenza dell'ufficiale non duri oltre i due mesi; per il tempo eccedente i due mesi viene collocato in aspettativa ai sensi del comma precedente.

Agli effetti dell'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa, per servizio militare, è computato interamente per l'avanzamento nel ruolo; quello trascorso in aspettativa per malattia si calcola per metà.

Art. 31.

L'ufficiale p/t coloniale può essere dispensato dal servizio per l'inabilità sopravvenuta, per soppressione di ufficio, e per riduzione permanente di servizio.

All'ufficiale dispensato per i motivi indicati nel precedente comma, resta salva la ragione di conseguire quell'assegno che possa essergli liquidato per effetto del contratto d'assicurazione di cui all'art. 42. Ove nulla gli competa a tale titolo, gli saranno corrisposte tante mesate dell'ultimo assegno, quanti sono gli anni di servizio prestati calcolando per un anno intero il servizio prestato per più di sei mesi. Nulla compete per il periodo inferiore a sei mesi.

Art. 32.

Alla dispensa dal servizio si provvede con decreto del governatore, sentita la Commissione di cui all'art. 19.

L'ufficiale proposto per la dispensa dal servizio a causa di inabilità, ha diritto di presentare alla Commissione le proprie deduzioni od anche di essere inteso personalmente.

Art. 33.

Le punizioni degli ufficiali postelegrafici coloniali sono le seguenti:

1° la censura;

2° la sospensione di tutto o parte dello stipendio, accompagnata, quando occorra, dalla sospensione dalle funzioni;

3° il licenziamento.

Art. 34.

La censura è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa, e può essere inflitta per i seguenti motivi:

a) inosservanza dell'orario;

b) lievi omissioni, negligenze ed irregolarità nel servizio;

c) violazione dell'art. 25, 1ª parte, del presente decreto;

d) ingiustificata assenza dal servizio per un periodo non superiore a tre giorni;

e) contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi e dipendenti;

f) irregolare condotta privata o in servizio;

g) abusiva corrispondenza postale o telegrafica o telefonica nello interesse proprio;

h) mancanza di urbanità verso il pubblico.

La censura è inflitta per iscritto dal direttore dei servizi postali ed elettrici, previa contestazione delle mancanze, ed udite le giustificazioni dell'impiegato.

Contro il provvedimento del direttore è ammesso il ricorso al segretario generale, entro 10 giorni dalla notificazione.

Il segretario generale provvede in via definitiva.

Art. 35.

La sospensione di tutta o parte della retribuzione, accompagnata, ove occorra, da sospensione dalle funzioni, può durare da due giorni a tre mesi, ed è inflitta con decreto del segretario generale, previo parere della Commissione di cui all'art. 19, per i seguenti motivi:

a) recidiva nelle mancanze che dettero luogo a censura, o maggior gravità delle medesime;

b) insubordinazione, o eccitamento alla insubordinazione;

c) pregiudizio arrecato agli interessi dell'Amministrazione o a quelli dei privati nei rapporti con l'Amministrazione, e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio;

d) ingiustificata assenza dal servizio per un periodo superiore a tre giorni e non eccedente i quindici;

e) inosservanza del segreto d'ufficio, anche non dannosa alla colonia, allo Stato, o ai terzi;

f) abusiva corrispondenza postale, telegrafica o telefonica nell'interesse di terzi;

g) uso dell'impiego per fini personali;

h) mancanze, in genere, della gravità di quelle sopra indicate.

Contro il provvedimento del segretario generale è ammesso il ricorso al governatore, entro 10 giorni dalla notificazione.

Il governatore provvede in via definitiva.

Art. 36.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il segretario generale, su proposta del direttore dei servizi postali ed elettrici, può ordinare la sospensione totale o parziale, della retribuzione ed anche dalle funzioni a tempo indeterminato, anche prima di udire le discolpe dell'impiegato, salvo il regolare procedimento disciplinare.

Dev'essere immediatamente sospeso dalle funzioni e dalla retribuzione l'ufficiale p/t contro il quale sia emesso mandato di cattura o di comparizione, o che sia comunque sottoposto a giudizio per delitto.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendola, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte, questi cessa di esser sospeso e riacquista l'anzianità perduta ed il diritto agli stipendi in tutto o in parte non percepiti, salvo però i provvedimenti disciplinari di cui fosse passibile, per mancanze commesse verso l'amministrazione e non escluse dalla sentenza dell'autorità giudiziaria.

In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, anche per difetto o desistenza di istanza privata, l'impiegato è sottoposto a procedimento disciplinare.

L'ufficiale p/t coloniale condannato, con sentenza definitiva, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare il licenziamento, è sospeso dalla retribuzione e dalle funzioni finchè non abbia scontato la pena. Alla famiglia di lui può essere corrisposto, con decreto del segretario generale, un assegno alimentare non superiore alla metà della retribuzione di cui era fornito e calcolata nel modo previsto nell'art. 24, comma 3°.

Art. 37.

Al licenziamento si provvede con decreto del governatore, sentita la Commissione di cui all'art. 19, per i seguenti motivi ed indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidività nelle mancanze che dettero luogo a precedente sospensione dallo stipendio, o per maggior gravità di quelle previste nei precedenti articoli;

b) per condotta riprovevole o difetto di senso morale;

c) per inosservanza del segreto d'ufficio che possa portar pregiudizio alla colonia, allo Stato o ai privati;

d) per illecito uso o distrazione di somme o valori od oggetti tenuti in deposito od amministrati in conseguenza della qualità di impiegato o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti;

e) per grave abuso di autorità;

f) per grave abuso di fiducia;

g) per l'accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni d'ufficio;

h) per gravi atti d'insubordinazione contro l'Amministrazione ed i superiori, commessi pubblicamente con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

i) per incitamento alla insubordinazione;

l) per offesa alla persona del Re, alla Famiglia Reale, alle Camere legislative e per pubbliche manifestazioni di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.

Art. 38.

S'incorre inoltre di diritto nel licenziamento:

a) per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la patria, contro i poteri dello Stato, contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, truffa od appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o la vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 39.

All'ufficiale p. t. coloniale sottoposto a procedimento disciplinare con proposta di punizioni superiori alla censura, è data comunicazione per iscritto, a cura della Direzione dei servizi postali ed elettrici, dei fatti che gli sono addebitati, con invito a presentare nel termine prefissogli le proprie giustificazioni. Egli inoltre è ammesso ad esporre personalmente le sue ragioni alla Commissione di cui all'art. 19.

Art. 40.

L'ufficiale p/t coloniale, punito con la sospensione a termine dell'art. 35, o punito due volte con censura entro un triennio consecutivo, è passibile, nell'aumento dello stipendio, di un ritardo, il cui periodo di tempo, da un minimo di un mese al massimo di un anno, è stabilito col decreto che infligge il provvedimento disciplinare, sentita la Commissione di cui all'art. 19.

È in facoltà del governatore, sentita la Commissione, quando l'impiegato se ne sia reso meritevole, di revocare il provvedimento disciplinare e di non tener conto del ritardo, agli effetti dell'avanzamento. Qualora il ritardo siasi già verificato, il condono avrà effetto di accelerargli di altrettanto tempo il periodo di avanzamento durante il quale è stato preso il provvedimento di revoca.

Art. 41.

Agli ufficiali ed ai primi ufficiali p. t. coloniali, i quali cessino dal servizio per motivi che non siano disciplinari, sono concesse per raggiungere la residenza prescelta in colonia le indennità di trasferimento stabilite dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, commisurato nel modo previsto nell'art. 24, comma 3°.

Nulla è però dovuto quando le indennità siano chieste dopo trascorsi più di due mesi dalla cessazione del servizio.

Per gli ufficiali e i primi ufficiali p/t coloniali cittadini metropolitani, le indennità di cui sopra sono liquidate fino al prossimo porto di sbarco.

Art. 42.

A favore degli ufficiali p/t coloniali sarà stipulato un contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni sulla vita, per garantire loro un capitale riscuotibile all'atto della cessazione del servizio.

Con decreto Ministeriale saranno fissati i tipi di contratto di assicurazione, le quote di contributo sia da parte dell'amministrazione che dell'interessato e saranno altresì disciplinate le norme relative ai contratti stessi ed alle attribuzioni dei benefici di essi.

Art. 43.

Il direttore dei servizi postali ed elettrici, per straordinarie ed eccezionali esigenze di servizio, può essere autorizzato dal segretario generale ad avvalersi, per un periodo di tempo determinato ed assolutamente improrogabile, dell'opera di impiegati giornalieri, con quell'assegno che sarà stabilito volta per volta nel provvedimento di autorizzazione.

Art. 44.

Con la dizione generica di ufficiali p/t coloniali, che ricorre negli articoli del presente decreto, devonsi intendere, quando non sia diversamente indicato, tanto gli alunni e gli ufficiali p/t coloniali, quanto i primi ufficiali.

Art. 45.

Il presente decreto andrà in vigore col giorno 1° luglio 1920, restando dalla stessa data abrogata ogni disposizione ad esso contraria.

Art. 46.

Le tabelle allegate al presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1920 e saranno firmate, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Disposizioni transitorie.

Art. 47.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto la Commissione di cui all'art. 19 formerà, in ciascuna colonia un elenco degli ausiliari, ricevitori e supplenti, in servizio al 1° luglio 1920, che abbiano fatto domanda di ammissione nel nuovo ruolo, e che per la condotta e l'opera prestata siano riconosciuti meritevoli di esservi assunti.

La iscrizione in tale elenco sarà fatta secondo l'ordine di anzianità di servizio civile continuativo prestato in colonia, salve le interruzioni per richiami al servizio militare; a parità di tale anzianità sarà data la precedenza a chi possiede maggiori titoli di studio, e a parità di questi, al più anziano di età.

Gli elenchi, con le eventuali osservazioni dei governatori, saranno sottoposti all'approvazione del Ministero delle colonie e pubblicati nei due Bollettini ufficiali.

Gli ausiliari non compresi nell'elenco e che non siano passati alla dipendenza di altre Amministrazioni dello Stato saranno licenziati dal servizio, con una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo assegno annuo goduto quanti sono gli anni di servizio prestati, esclusa la indennità di residenza e di caroviveri. I ricevitori ed i supplenti non compresi nell'elenco stesso, conserveranno, fino a provvedimento in contrario, i rispettivi uffici.

Art. 48.

Decorsi i quindici giorni dalla pubblicazione degli elenchi di cui all'articolo precedente, gli impiegati in essi compresi saranno, previa autorizzazione del ministro, nominati con decreto del Governo ufficiali p/t coloniali, con l'assegno annuo risultante applicando alla loro anzianità di servizio, indicata dagli elenchi, la progressione di stipendi stabilita dalla tabella A annessa al presente decreto.

L'anzianità eccedente quella necessaria pel raggiungimento dell'assegno sopra fissato, sarà computata per la maturazione del successivo periodo di avanzamento.

Coloro che non avessero ancora compiuto al 1° luglio 1920 un anno di servizio saranno nominati alunni, con riserva di nomina ad ufficiale p/t coloniale ai sensi e per gli effetti degli articoli 12, 13 e 14.

Gli ausiliari che, per effetto dell'applicazione del presente decreto, venissero a percepire un trattamento annuo inferiore a quello di cui attualmente godono, ivi compresa le indennità di caro-viveri, di residenza e quella concessa col decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 909, conserveranno *ad personam* la differenza tra le due retribuzioni, fino a che la medesima non sia assorbita dai successivi aumenti organici, o le dette indennità non siano soppresse o ridotte.

Art. 49.

Nella prima attuazione del ruolo, e nella misura di non oltre un quarto dei posti disponibili, possono essere assunti, ai posti di ufficiale postelegrafico coloniale, impiegati di ruolo in servizio presso l'Amministrazione postale telegrafica del Regno, che ne facciano domanda al Ministero delle colonie, purchè contino almeno 5 anni di servizio e non abbiano sorpassato l'età di 35 anni. La loro assegnazione nel ruolo sarà fatta con decreto del ministro delle colonie, su proposta di apposita Commissione, al grado ed allo stipendio che siano ritenuti corrispondenti alla loro capacità ed ai loro precedenti di servizio.

Gli impiegati così nominati cessano di far parte del ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, ed in luogo del trattamento di cui all'art. 42 del presente decreto, potranno conservare, con le agevolezze di cui al decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 565, il diritto al trattamento di riposo a carico del bilancio dello Stato sulla intera retribuzione, continuando, a tale effetto e sulla medesima, ad essere sottoposti alla ritenuta del tesoro di cui all'art. 1 del R. decreto-legge n. 1970 del 23 ottobre 1919 ed a quella di cui all'art. 11 del decreto Luogotenenziale n. 107 del 10 febbraio 1918.

Art. 50.

Agli ufficiali p/t coloniali spettano le indennità di caroviveri nella stessa misura e durata come per i funzionari di ruolo dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro delle colonie
ROSSI.

Tabella A.

Quadro 1°.

GRADO	Retribuzione annua	Periodo di permanenza Anni
Alunni p/t coloniali	3,600	1
Ufficiali p/t coloniali	5,000	3
» » »	5,500	4
» » »	6,000	4
» » »	6,500	4
» » »	7,000	4
» » »	7,500	3
» » »	8,000	—

Quadro 2°.

GRADO	Retribuzione annua	Periodo di permanenza Anni
Primi ufficiali p/t coloniali . . .	7,500	4
» » » » . . .	8,200	4
» » » » . . .	8,900	3
» » » » . . .	9,600	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle colonie
ROSSI.

Tabella B.

GRADO	Posti Numero
Alunni p/t coloniali	98
Ufficiali p/t coloniali	
Primi ufficiali p/t coloniali	2

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle colonie
ROSSI.

Il numero 1527 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1920, n. 906, che autorizza l'esercizio provvisorio dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1920-921, fino a quando non siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1920 secondo i bilanci presentati al Parlamento e i relativi disegni di legge con le note di variazioni e le indicazioni comunicate alla Presidenza della Camera dei deputati;

Visto l'art. 4 aggiunto al disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1920-921 con nota di variazione presentata il 24 giugno 1920 alla Camera dei deputati, il quale autorizza l'assegnazione straordinaria di L. 800 milioni per provvedere a spese di guerra dell'Amministrazione della marina e, nei limiti della indicata somma, dà facoltà al Governo del Re di effettuare trasporti di fondi fra i capitoli dello stato di previsione medesimo, tanto di parte ordinaria quanto di parte straordinaria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1920-921 sono apportate le seguenti variazioni:

IN AUMENTO:

Cap. n. 36. Spesa di trasferte e di missioni del personale, ecc.	40,000 —
Cap. n. 51. Indennità e spese per viaggi collettivi od isolati, ecc.	500,000 —
	540,000 —

IN DIMINUZIONE:

Cap. n. 93-*bis*. Spese per la guerra	540,000 —

Il presente decreto avrà vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1540 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge del 17 novembre 1918, n. 1819;
Visto il decreto-legge del 17 agosto 1919, n. 1417;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per ciascuno degli anni 1921 e 1922 è assicurato agli esattori delle imposte un aggio complessivo pari al 250 per cento dell'aggio netto liquidato in loro favore nell'anno 1915.

Qualora la misura dell'aggio spettante a ciascun esattore sulle riscossioni di ognuna delle due annate predette non raggiunga la misura suindicata, la differenza verrà corrisposta dallo Stato.

Agli esattori che abbiano assunto l'appalto senza corrispettivo di aggio sarà liquidato il compenso tenendo per base l'aggio più basso convenuto nella Provincia.

Art. 2.

La concessione del supplemento di aggio viene autorizzata con decreto dell'intendente di finanza al quale gli interessati dovranno fare domanda su competente carta da bollo entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il supplemento.

Art. 3.

Per il pagamento delle somme dovute agli esattori in virtù del presente decreto sarà provveduto allo

stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze delle somme che risulteranno dagli accertamenti del Ministero stesso.

Le somme risultanti da detti accertamenti saranno reimposte sui ruoli delle imposte erariali sui terreni, sui fabbricati o sui redditi di ricchezza mobile dell'anno successivo a quello in cui sarà eseguita la liquidazione dei supplementi d'aggio corrisposti agli esattori.

La reimposizione non potrà eccedere il 2 0/0 della quota erariale delle imposte predette.

Art. 4.

È fatto obbligo agli esattori di fissare gli stipendi, compensi e salari dei loro dipendenti, impiegati e messi per gli anni 1921 e 1922 in misura adeguata alle esigenze della vita nei singoli Comuni

Art. 5.

La risoluzione di qualsiasi controversia relativa alla corresponsione di stipendi, compensi e salari, dovuti a norma del precedente articolo, entro il biennio 1921-1922, è demandata in prima istanza all'intendente di finanza ed in grado di appello al prefetto della Provincia al quale le parti potranno ricorrere entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento che s'intende impugnare.

Le decisioni dell'intendente di finanza non impugnate entro il detto termine diventano definitive.

Art. 6.

Contro le decisioni divenute definitive per mancanza di appello e contro le decisioni del prefetto non è ammesso ulteriore gravame in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 7.

Per ogni avviso di mora regolarmente notificato durante il biennio 1921-922, verrà accordato a tutti gli esattori, a carico del contribuente moroso, un compenso di centesimi dieci, metà del quale dovrà corrispondersi al messo che ha intimato l'avviso.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1541 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, numero 857, allegato *A*;

Visto il decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2164, riguardante la imposta sugli aumenti di patrimonio ed il riordinamento dell'imposta sui profitti dipendenti dalla guerra;

Visto il decreto-legge 22 aprile 1920, n. 495, riguardante l'imposta sugli aumenti di patrimonio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà concessa al Ministero delle finanze con l'art. 4 del decreto-legge 22 aprile 1920, n. 495, per l'imposta sugli aumenti di patrimonio in rapporto alla rateazione dell'imposta stessa è estesa anche all'imposta sui profitti di guerra già inscritti a ruolo a decorrere dalla scadenza del febbraio 1921.

La maggiore rateazione di pagamento a favore del contribuente, autorizzata dal presente decreto, è subordinata, in ogni caso, alla prestazione di valida garanzia.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1542 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2162;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'applicazione delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2162, per la riforma delle imposte sui redditi e dei tributi locali è prorogata al 1° gennaio 1922.

Fino a che le disposizioni stesse non saranno entrate in attuazione, le imposte indicate agli articoli 130 e 138 del decreto predetto continueranno ad applicarsi secondo le norme vigenti, comprese quelle riguardanti la misura dell'aliquota per l'imposta di ricchezza mobile indicata nel decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1289.

Art. 2.

Con separati provvedimenti legislativi saranno dettate le disposizioni per il riordinamento della finanza locale previsto dall'art. 153 del decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2162, in correlazione con le altre parti della riforma portata dal decreto stesso.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISI.

Il giorno 30 ottobre 1920, in Tortorella, provincia di Salerno, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 1° novembre 1920, in Rivovutri, provincia di Perugia, è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, una ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Rieti.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Santa Maria Imbaro, in provincia di Chieti, è stato, con decreto del 6 corr., esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 18 giugno 1918.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 29 novembre 1919 col quale venne indetto un concorso per titoli a 134 posti di applicato nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre dello stesso anno col quale il numero dei posti messi a concorso è stato elevato a 191;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice, istituita col decreto Ministeriale 29 dicembre 1919 e riconosciuta la regolarità della procedura seguita;

Visto il decreto Reale 18 luglio 1920, n. 1130, col quale si dispone che i posti di applicato di nuova istituzione saranno conferiti a coloro che, avendo partecipato al sopracitato concorso, furono riconosciuti idonei con almeno punti quattordici su trenta, ferme il diritto di preferenza accordato ai combattenti dall'art. 8 del citato decreto Ministeriale 29 novembre 1919;

Determina:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria dei vincitori del suddetto concorso:

1. Gallo Giuseppe, Roma, Agenzia imposte, punti 20.931.
2. Giordano Lina, Cuneo, via Roma n. 59, id. 20.462.
3. Vergo Tommaso, Corleone (Palermo), id. 20.100.
4. Gerbino Filippo, Caltagirone, via 2 Luglio n. 25, id. 19.960.
5. Bellisà Giuseppe, Palermo, corso Alberto Amedeo n. 190, id. 19.900.
6. Giordani Nicola, Corleone (Palermo), via Lombardia n. 14, id. 19.875.
7. Senno Alberto, Bergamo, via Borgo Palazzo n. 87, id. 19.850.
8. Sances dott. Giuseppe, Napoli, Salita Pontecorvo n. 46, id. 19.792.
9. Calvi Eugenio, Siracusa, Ufficio tecnico del catasto, id. 19.750.
10. Agostinelli Giuseppe, Cagli (Pesaro), id. 19.700.
11. Selmin Francesco, Padova, via San Basilio n. 19, id. 19.650.
12. La Fauci Gerardo, Messina, Quartiere Romano, sez. A, n. 17, punti 19.300.
13. Agrigento Giacomo, Palermo, via San Polo n. 452, id. 19.250.
14. Pizzo Luigi, Camerota (Salerno), id. 19.200, licenza normale.
15. Leoncini Emanuele, Volpedo (Alessandria), id. 19.200.
16. Cavallo Giorgio, Modica (Siracusa), id. 19.100.
17. Burgio Giovanni, Monterosso Almo (Siracusa), id. 19.000, combattente.
18. Galli Eugenio, Rogliano (Cosenza), punti 19.000.
19. Biagini Astolfo, Veneri comune di Pescia (Lucca), id. 18.950.
20. Agnusdeo Pasquale, Napoli, via Laura Oliva Mancini n. 19, id. 18.875.
21. Ariola Gabriele, Scisciano (Caserta), id. 18.812.
22. Ferrari Roberto, Reggio Calabria, piazza Mezzacapo n. 3, id. 18.800.
23. Caratenuta Giovanni, Sannicandro Garganico (Foggia), id. 18.762.
24. Del Castillo Giuseppe, Genova, salita Ripalta n. 4-1, id. 18.750, combattente decorato.
25. Costarelli Francesco, Acireale (Catania), via Paolo Pasta n. 23, id. 18.730, combattente.
26. Boschi Ugo, Langhirano (Parma), presso Agenzia imposte, id. 18.650.
27. Craveri Lina, Roma, via Alessandria n. 192, id. 18.665.
28. Messina Giuseppe, Bagheria (Palermo), id. 18.675.
29. Miraglia dott. Costantino, Palermo, via Cavour n. 5, id. 18.565.
30. Milesi Carlo, Torino, via dell'Ospedale n. 40, id. 18.505, combattente.
31. Cuomo Girolamo, Castellammare di Stabia (Napoli), via [illegible] n. 25, id. 18.500.
32. De Peppe Federico, Lucera (Foggia), id. 18.400.

33. Provenzano Mariano, Corleone (Palermo), via G. Orsini n. 53, id. 18.375.

34. Ciatara Mariano, Roma, presso ufficio pensioni, id. 18.350, combattente.

35. Meli Vito, Ciminna (Palermo), id. 18.350.

36. Turchi dott. Giovanni, Chianni (Pisa), id. 18.329.

37. Posella Rosario, Catania, via Fortuna n. 43, id 18 300, combattente.

38. Marrari Francesco, Reggio Calabria, via Roma n. 31, id. 18.300, nato il 16 agosto 1889.

39. Caruzzi Antonio, Cividale (Udine), corso Vittorio Emanuele n. 2, id. 18.300, nato il 6 agosto 1896.

40. Adorni Vittorio, Sarzana (Genova), id. 18.300, nato l'8 marzo 1898.

41. Geraci Giuseppe, Mistretta (Messina), id. 18.250.

42. Giorlando Matteo, Calatafimi (Trapani), corso Vittorio Emanuele n. 34, id. 18 218.

43. Fiorino Matteo, Trapani, via Biscottai n. 135, id. 18.200.

44. Rossetti Carlo, Poggio Mirteto (Perugia), via Alessandro Fortis, id. 18.150, ferito di guerra.

45. Bella Gaudenzio, Ragusa Inferiore (Siracusa), via Chiaromonte, id. 18.150, combattente.

46. Patruno Antonio, Corato (Bari), via Legnano n. 30, id. 18.100, ferito di guerra.

47. Malinconico Ettore, Nocera Inferiore (Salerno), id. 18.100, combattente.

48. Maglioni Manlio, Pontassieve (Firenze), id. 18 087.

49. Nesti Jacopo, Fuorigrotta (Napoli), id. 18.050, ferito di guerra.

50. Patti Oreste, Palermo, corso Calatafimi n. 103, id. 18,050, decorato.

51. Canu Paolo, Sassari, via Cavour n. 18, id. 18.050.

52. Moffa Giuseppe, Roma, presso Ministero finanze, id. 18.000.

53. Corbisiero Gennaro, Acerra (Caserta), via Annunziata n. 16, punti 17.950, ferito di guerra.

54. Galbiati Guido, Capua (Caserta), laborat. pirotecnico, id. 17.950, combattente, nato il 5 maggio 1886.

55. Bartoli Roberto, Spoleto (Perugia), via della Pesterna n. 14, id. 17.950, combattente, nato il 28 febbraio 1894.

56. Russo Alberto, Napoli, via Colonnello Lahalle, isolato A, punti 17.937.

57. Saloni Armido, Montalcino (Siena), id. 17.900, combattente decorato.

58. Stampa Giovan Battista, Mazzara del Vallo (Trapani), via Popolo n. 52, id. 17.900.

59. Condorelli Giuseppe, Ramacca (Catania), id. 17.875.

60. Ridulfo Paolo, Corleone (Palermo), id. 17.854.

61. Guarnaccia Domenico, Catania, via Archimede n. 50, id. 17.850.

62. Salvi Pietro, Avellino, via Ferriera (largo Ponte Salerno n. 71), id. 17.812.

63. Milesi Francesco, Bergamo, via Tassis n. 8, id. 17.800, nato il 19 luglio 1889.

64. Conte Aurelio, Minturno (Caserta), id. 17.800, nato il 28 marzo 1889.

65. Gilforte Amedeo, Gaeta (Caserta), id. 17.800, nato il 31 ottobre 1893.

66. Giorgi Ugo, Bosco Marengo (Alessandria) presso il R. riformatorio, id. 17.761.

67. Rucco Idelfonso, Lecce, salita Pontecorvo n. 46, id. 17.750.

68. Muscianisi Michele, Castroreale (Messina), id. 17.736, combattente.

69. Jannucci Domenico, Città Sant'Angelo (Teramo), id. 17.733.

70. Orlando Giuseppe, Lecce, via Cavour n. 16, id. 17.718.

71. Barba Sebastiano, Gallipoli (Lecce), id. 17.700, ferito di guerra.

72. Gigli Oscar, Borgo San Lorenzo (Firenze), id 17.700, combattente, nato il 9 agosto 1883.

73. Neri Guglielmo, Siena, via delle Scalette n. 20, id. 17.700, combattente, nato l'11 settembre 1889.

74. Giglio Vincenzo, Capua (Caserta), Corso Museo Campano n. 20, id. 17.700, nato il 23 dicembre 1892.

75. D'Anna Salvatore, Palermo, Corso Olivuzza n. 51, id. 17,700, nato il 25 febbraio 1900.

76. Sodo Edoardo, Messina, Carrabara sotto Montesanto, id. 17.650.

77. Pizzolante Pasquale, Vallo della Lucania (Salerno), id. 17.654.

78. Tortorella Esposito Ugo, Napoli, vico Maiorani n. 17, id. 17.625, ferito di guerra.

79. Sisi Umberto, Cutigliano (Firenze), id. 17.625, combattente.

80. Di Marino Raffaele, Napoli, via Casciano a Pendino n. 7, punti 17.600, invalido di guerra.

81. Cesario Omobono, Napoli, vico Caricatoio a Cariati n. 28, punti 17,600, combattente.

82. Brunetti Amedeo, Catanzaro, Società italiana strade ferrate Mediterraneo Ferr. Calabro-Lucane, id. 17.600.

83. Calvano Francesco, Aversa (Caserta), piazza Savignano n. 6, id. 17.550.

84. Rossi Dionisio, Marsiconuovo, id 17.500, combattente, nato il 13 febbraio 1891.

85. Calvagno Antonio, Belpasso (Catania), punti 17.500, combattente, nato il 27 febbraio 1895.

86. Peloni Ezio, Jesi (Ancona), id. 17.500, combattente, nato il 15 luglio 1896.

87. Lisi Giuseppe, Bivona (Girgenti), id. 17.500.

88. Martuscello Luigi, Pisciotta (Salerno), Ufficio registro, id. 17.475, nato il 31 dicembre 1893.

89. Jacobelli Giuseppe, Napoli, piazzetta Divino Amore n. 85, id. 17.475, nato il 17 luglio 1899.

90. Aldini Matilde, Bologna, presso Agenzia imposte, id. 17.468.

91. Bertieri Guido, Genova, via San Fruttuoso n. 46-8, id. 17.450, ferito guerra.

92. Rossi Ercole, Napoli, vico Lungo Gelso n. 122, id. 17 450, combattente, nato il 31 gennaio 1895

93. Grilli Alessandro, Roma, Direzione generale assistenza e pensioni, via Veneto, id. 17.450, combattente, nato il 12 agosto 1897.

94. Valastro Corrado, Santa Maria Capua Vetere, Riformatorio (Caserta), id. 17.450

95. Bambino Antonio, Palermo, vicolo Marotta n. 46, id. 17.437, combattente.

96. Trionfetti Giulio, Treia (Macerata), via Garibaldi, id. 17,437.

97. Asmundo-Gesira Adamo, Messina, via Puntale Arena n. 84, id. 17.400, nato il 15 marzo 1891.

98. Guiducci Giovanni, Arezzo, via San Lorentino n. 10, p. 2°, id. 17.400, nato il 2 settembre 1892.

99. Puccini Ilo, Vada Rosignano Marittimo (Pisa), id. 17.400, nato il 3 dicembre 1895.

100. Casella Alfonso, Boscotrecase (Napoli), via Carlo Alberto n. 11, id. 17.375, invalido guerra.

101. Bevilacqua Giovanni, Rossano Calabro (Cosenza), via Figurella Montecalvario n. 10, id. 17.375.

102. Falcone Giuseppe, Mirabella Imbaccari (Catania), id. 17.368.

103. Stipo Olindo, Mercogliano (Avellino), id. 17.356.

104. Mendola Gaspare, Girgenti, via Gamez n. 63, id. 17.350.

105. Bonsignore Francesco, Girgenti, piazza Vittorio Emanuele, id. 17.312.

106. Bazan Riccardo, Palermo, via Paolo Emiliani Giudici n. 22, id. 17.300, ferito guerra.

107. Albergamo Francesco, Gangi (Palermo), id 17.300, combattente decorato, nato il 15 marzo 1887.

108. Spinola Luigi, Gravedona (Como), id. 17.300, combattente decorato, nato il [illegible]

109. Greco Antonino, Castello Rosmarino (Messina), id. 17.300, combattente, nato il 19 giugno 1892.

110. Coppola Cosimo, Alessano (Lecce), id. 17.300, combattente, nato il 2 aprile 1895.

111. Talarico Carmine, Scigliano (Cosenza), id. 17.287.

112. Casa Mario, Napoli, via Aquila n. 144, id. 17.250.

113. Mignone Rodolfo, Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino), id. 17.200, ferito guerra.
114. Colarusso Gioacchino, Roma, via Calabria n. 7, id. 17.200, combattente, nato il 5 dicembre 1890.
115. Marsiglia Antonio, Sant'Agata dei Goti (Benevento), punti 17.200, combattente, nato il 9 agosto 1884.
116. Alemanno Salvatore, Gallipoli (Lecce) presso Corte Fondaco, id. 17.200, combattente, nato il 25 dicembre 1888.
117. Capuano Gaetano, Spaccaforno (Siracusa), id. 17.200, nato il 21 luglio 1839.
118. Piccinino Nicolò, Conversano (Bari), id. 17.200, nato il 21 dicembre 1898.
119. Vigna Angelo, Sanremo (Porto Maurizio) via Capitolo n. 17, id. 17.200, nato il 9 febbraio 1899.
120. Masturzo Michele, San Cipriano Picentino (Salerno), id. 17.187, combattente.
121. Lodispoto Domenico, Santa Maria Capua Vetere (Caserta), id. 17.187.
122. Floris Alessandro, Cagliari, id. 17.156.
123. Castellano Francesco, Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino), id. 17.150, ferito di guerra, nato il 4 gennaio 1888.
124. Alemanno Riccardo, Gallipoli (Lecce), id. 17.150, ferito di guerra, nato il 2 novembre 189.
125. Mastari Oreste, Lizzano (Lecce), id. 17.150, combattente licenza Istituto tecnico.
126. Montrone Giovanni, Morbegno (Sondrio), id. 17.150, combattente, nato il 10 ottobre 1892.
127. Lembo Michelangelo, Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino), id. 17.150, combattente, nato il 2 ottobre 1893
128. Vigilante Vincenzo, Ischitella (Foggia), id. 17.150, nato il 29 ottobre 1884.
129. Rizzo Luca, Pietrastornina (Avellino), id. 17.150, nato il 30 aprile 1893.
130. Cusumano Ferdinando, Siracusa, via Maniau n. 98, id. 17.137.
131. Barba dott. Vincenzo. Napoli, via Ferrara n. 20, presso Russo Giovanni, id. 17.125, combattente, nato l'11 dicembre 1889.
132. Giuffreda Luciano, Roma, via Bergamo n. 8, id. 17.125, combattente, nato il 12 settembre 1891.
133. Ferrara Michele, Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino), id. 17.125.
134. Zandegiacomo Foletto Mario, Auronzo del Cadore (Belluno), id. 17.100, combattente decorato.
135. Bombara Giuseppe, Messina, Traversa 58 n. 24, Giostra, id. 17.100, combattente licenza Istituto tecnico.
136. Secco Damaso Stefano, Ceva (Cuneo), id. 17.100, combattente.
137. Trincucci Mario, (Foggia) via del Gufo n. 8, id. 17.100, nato l'11 maggio 1887.
138. Caruso Roberto, Taranto (Lecce), via Cataldo Nitti n. 92, id. 17.100, nato il 28 novembre 1891.
139. Magi Angiolo, Siena, via Tommaso Pendola n. 5, id. 17.062, combattente decorato.
140. Laudisio dott. Francesco, Parolise (Avellino), id. 17.062, combattente.
141. De Francesco Umberto, Atessa (Chieti), id. 17.050, invalido di guerra.
142. Finale Montalbano Girolamo, Palermo, via Bosco n. 1, id. 17.050, combattente, licenza Istituto tecnico
143. Porrazzo Ciro, Napoli, via Moiariello a Capodimonte n. 29, id. 17.050, combattente.
144. Terranova Antonino, Noto (Siracusa) via Volturno n. 35, id. 17.050, licenziato Istituto tecni
145. Sciblia Giuseppe, Paternò, presso l'ufficio postelegrafico, id. 17.050.
146. Siani Carmine, Cava dei Tirreni (Salerno), id. 17.000, ferito di guerra.
147. Maurelli Luigi, Pollenza (Macerata), id. 17.000, soltatenente per ferito di guerra.
148. Ciani Alberto, Ariano di Puglia (Avellino), id. 17.000, combattente con licenza normale.
149. Giorgio Attilio, Napoli, Cavone a Piazza Dante n. 137, id. 17.000, combattente, nato l'8 dicembre 1891.
150. Labozzetta Domenico, Mileto (Catanzaro), id. 17.000, combattente, nato il 24 agosto 1892.
151. Cavalieri Filippo, Teramo, via dell'Annunziata, id. 17.000, combattente, nato il 25 settembre 1892.
152. Scafati Giuseppe, Napoli, Santa Lucia a Mare n. 116, id. 17.000, combattente, nato il 10 febbraio 1896.
153. Conti cav. Alfredo, Roma, via Barletta n. 31, scala A, id. 17.000, licenziato Istituto tecnico.
154. Passarello Giovanni, Perugia, presso l'Intendenza di finanza, id. 17.000, impiegato di ruolo dello Stato, nato il 9 settembre 1874.
155. Pugliarella Ottavio, Napoli, presso l'intendenza di finanza, id. 17.000, impiegato di ruolo dello Stato, nato il 16 giugno 1876.
156. Contino Giovanni, Girgenti, usciere di R. pretura, id. 17.000, nato il 14 giugno 1882.
157. Seminara Giuseppe, Comiso (Siracusa), id. 17.000, nato il 3 marzo 1883.
158. Bottiglieri Fiore, Tufo (Avellino), id. 17.000, nato il 10 ottobre 1887.
159. Azzaro Orazio, Modica (Siracusa), via Guerrazzi n. 26, id. 17,000 nato nel 1892.
160. Pellegrini Luigi, Caprino Veronese (Verona), via Vilmezzano, id. 16.991.
161. Pizzo Gerolamo, Palazzolo Acreide (Siracusa), id. 16.968, combattente.
162. Santagata Vincenzo, Sansevero (Foggia), id. 16.968.
163. Farina Augusto, Veroli (Roma), id. 16.962.
164. Rossi Oliviero, Forlì, presso l'Intendenza di finanza, id. 16.950, invalido di guerra, nato nel 1892.
165. Bianchini Gino, Siena, via Aretino, villino Pachetti, id. 16.950 invalido di guerra, nato il 21 ottobre 1893.
166. Cucchiara Giuseppe, Sciacca (Girgenti), id. 16.950, invalido di guerra, nato il 25 giugno 1892.
167. Solidoro Martino, Gallipoli (Lecce), id. 16.950.
168. Lico Bruno, Monteleone Calabro (Catanzaro), via Librandi n. 20, id. 16.937, nato nel 1889.
169. Giustolisi Giuseppe, Mirabella Imbaccari (Catania), id. 16.937, nato il 19 maggio 1895.
170. Mafera Gaspare, Milazzo (Messina), id. 16.900, combattente licenziato d'Istituto tecnico.
171. Baldari Pasquale, Gallipoli (Lecce), corso XX Settembre, id. 16.900, combattente.
172. Olmastroni Luigi, Siena, via Franciosa n. 18, id. 16.900.
173. Giolli Giovanni, Firenze, via dei Martelli n. 8, id. 16.885.
174. Adragna Francesca, Trapani, via San Pietro n. 77, id. 16.866.
175. Fabbrichesi Giuseppe, San Severino Marche (Macerata), id. 16.850, combattente, licenza normale.
176. Buccarelli Guglielmo, Monteleone (Catanzaro), id. 16.850, combattente.
177. Scafati Emilio, Napoli, Riformatorio governativo, id. 16.850.
178. Improta Raffaele, San Giovanni a Teduccio (Napoli), Villino Pandice, id. 16.833.
179. Russo Giuseppe, Napoli, Gradini Penninata a San Gennaro dei Poveri n. 54, id. 16.812.
180. Sorace Saverino, Reggio Calabria, Rione II n. 18, id. 16.800, licenza Istituto tecnico.
181. Infernusi Gaetano, Bari, Ufficio provinciale scolastico, id. 16.800, nato il 14 luglio 18'5.
182. De Rogatis Giuseppe, Camerota (Salerno), id. 16.800, nato il 16 settembre 1897.
183. Sanacori Salvatore, Trapani, Largo Bulgarella n. 1, id. 16.750, invalido di guerra.
184. Di Marco Michele, Trevico (Avellino), id. 16.750, ferito di guerra.

185. **Jannone Bernardo**, Valle di Maddaloni (Caserta), id. 16.750, **combattente**, licenza normale.

186. **Renna Jannini** Mario, Roma, Tor **pignattara**, id. 16.750, combattente, nato il 7 settembre 1887.

187. **Greco Bruno**, ..., id. 16.750, **combattente, nato il** 25 novembre **1889**.

188. **Zaaruolo** Alfredo, **Napoli, via Confaloni n. 24**, id. 16,750, nato il **18 agosto 1882**.

189. Bonifacio Vincenzo, **Castellammare** Stabia (Napoli), **via** Castello Fusco n. 55, id. **16.750, nato il 1°** gennaio 1894.

190. **Vannuccini Annina, Roma**, viale della **Regina n. 56**, id. **16.750, nato l'8 gennaio 1894**.

191. **Del Giudice Carmelo, Scalea (Cosenza)**, id. 16.750, **nato** il 19... 1897.

Art. 2.

La graduatoria dei riconosciuti **idonei ai posti di applicato nell'Amministrazione** provinciale delle imposte dirette è **stabilita come segue**:

1. **Boiano** Michele, Taranto, Agenzia imposte, punti 16.750, nato il 16 aprile 1898.

2. **Fissore Annibale**, Bra (Cuneo), **id.** 16.737

3. **Del Negro Roggiero, Roma, Via** Sant'Andrea delle Fratte **n.** 1, id. **16.720**, combattente decorato.

4. **Bedogni** Adelmo, Venezia, presso la Direzione c. mp. lotto, **id. 16.720**, combattente.

5. **Marveggio** Costantino, Torre di Santa Maria (Sondrio), id. **16.700**, combattente decorato.

6. **Fioravanti Massimiliano**, Formia (Caserta), Ufficio costruzioni **ferrovia, id.** 16.700, **combattente, nato il 12 agosto 1883**.

7. **Maraventano** Salvatore, **Girgenti**, salita Gubernatis, id. 16.700, **combattente**, nato il 14 maggio 1895.

8. **Ferretto** Giovanni, **Chiavari** (**Genova**), via Vittorio Veneto **n. 5, id.** 16.700, combattente, nato il 29 gennaio 1891.

9. **Bruno** Mario, **Alessandria, via Dante n.** 6, id. 16.700. combattente, **nato il** 7 dicembre 1893.

10. **Colletti** Vincenzo, **Cerisano (Cosenza)**, via Carmine, id. 16.700, **nato il 12** dicembre 1893.

11. **Rivosecchi** Alfredo, Grottammare (Ascoli Piceno), Castelfidardo **n. 4, id.** 16.700, nato il 28 novembre 1895.

12. **Settembrino** Nicolò, Palermo, via Libertà n. 32, id. 16.650, **ferito di guerra**, licenza Istituto tecnico.

13. **Mustilo** Corrado, Noto (Siracusa), via Orfanotrofio n. 7, id. 16.650 **ferito di guerra**, licenza normale.

14. **Masia** Pietro, **Alghero (Sassari)**, via Ruota n. 1, id. 16.650, **ferito di guerra**.

15. **Rallo** Leonardo, Trapani, via Biscottai n. 50, **id.** 16.650, combattente decorato.

16. **Alfonsi** Michele, Ascoli Piceno, via Tito Apranio n. 11, id. 16.650, **combattente**, nato il 16 novembre 1888.

17. **Santangelo** Roberto, Napoli, via Campanile al Consiglio n. 21, **id. 16.650**, combattente, nato il 30 maggio **1894**.

18. **Borromoti Pietro**, Modica (**Siracusa**), via Porto Salvo n. 43, **id. 16.650**.

19. **Pignataro** Domenico, Cerignola (Foggia), via Ortale San Domenico **n.** 7, id. **16.625, combattente**.

20. **Ugo** Giuseppe, Saint Vincent (Torino - Valle d'Aosta), **id. 16.625**.

21. **De Filippis Matteo**, Napoli, vico Teatro Nuovo n. 43, id. 16.600, **invalido di guerra**.

22. **Pasqualoni** Tommaso, Antrodoco (Aquila), id. 16.600, nato **il 23 giugno** 1891.

23. **Morando** Romano, Asti (Alessandria), id. 16.600, nato il 22 **settembre 1893**.

24. **Landi** Carlo, Teramo, viale dei Tigli, id. 16.600, licenza liceale, **nato il 20 ottobre** 1894.

25. **Lepore Bernardino, Roma, via Nomentana** n. **89, id. 16.600**, licenza Istituto tecnico, nato il 20 **ottobre 1900**.

26. Barbera Rosario, Taormina (Messina), **corso Umberto I, id.** 16.600, nato il 6 maggio 1891.

27. **Gullotta** Concetto, Catania, via del Velo **n. 47, punti 16.600, nato il 21 settembre 1893**.

28. **Grassi Remo**, Poggio **Mirteto** (Perugia), via **Ferruccio n. 18, id. 16.600, nato il** 19 agosto 1897.

29. Perretta Giuseppe, Salvitelle (**Salerno**), id. 16.562.

30. Basile Mario, Melfi (Potenza), id. 16.550, ferito di **guerra**.

31. **Facchini** Giuseppe, Caorso (Piacenza), id. 16.550, **ferito di guerra**.

32. Del Mese Umberto, S. Maria **Capua** Vetere (**Caserta**), **via Mazzocchi n. 58, id. 16.550, ferito di guerra**.

33. **Catalano** Francesco, Augusta (Siracusa), via 14 **ottobre, id. 16.550, combattente**.

34. **Troccoli** Vincenzo, Venosa (Potenza), **id.** 16.500, **ferito di guera**.

35. Grieco Antonio, Pisa, via S. Martino n. 30, id. 16.500, **combattente decorato**.

36. Palumbo dott. Giovanni, Pignataro Maggiore (**Caserta**), id **16.500**, combattente laureato.

37. Cuffaro Ignazio, Raffadali (**Girgenti**), id. 16.500, **combattente, licenza** liceale.

38. Oricchio Francesco, Montesano (**Salerno**), **Agenzia imposte**, id. 16.500, combattente, **nato il 18 maggio 1885**.

39. Terranova Raffaele, Modica (**Siracusa**), **Corso Cordova n. 38**, id. 16.500, combattente, **nato 30 aprile 1890**.

40. Sortino Girolamo, **Alcamo (Trapani), via Bugarelli n. 39**, id. 16.500, combattente, nato l'**8 marzo 1892**.

41. Camarda Francesco. **Sciarra (Palermo)**, id. 16.500, **licenza** liceale, nato il 1° maggio 1887.

42. Leo Giuseppe, Benevento, **via Arco Traiano** n. **35, id. 16.500**, licenza Istituto tecnico, nato **13 dicembre** 1889.

43. Oliva Cesare, Reggio **Calabria, Rione** Friuli **baraccone A** n. 4, id. 16.500, licenza normale.

44. Piacentino Francesco, **Trapani, Agenzia delle imposte, id. 16.500**, nato 29 gennaio 1891.

45. Di Stefano Emanuele, **Ragusa (Siracusa)**, id. **16.500, nato l' 11 settembre** 1900.

46. **Meloni** dott. Mario, Cagliari, **piazza Martini n.** 12, **id. 16.468**.

47. Biagi Enrico, **Borgo a. Mozzano (Lucca)**, id. 16.462.

48. Palmeri Angelo, Palagonia **(Catania), id. 16.450, ferito di guerra**.

49. Torelli Achille, Cagliari, **via Lamarmora n.** 10, id. **16.450, combattente** encomiato.

50. Ripa Giuseppe, Santeramo **in Colle** (**Bari**), id. 16.450, **combattente**, licenza Istituto tecnico.

51. Citro Antonio, Mercato **San Severino** (Salerno), **id. 16.450, combattente**, nato il 15 dicembre **1893**.

52. **Morea** Francesco, Bitonto (Bari), id. 16.450, combattente, **nato il 14 giugno 1894**.

53. Frediani **Fernando**, Fucecchio (Firenze), via Farini n. 2, id. **16.450**, combattente, nato **il 7** settembre 1894.

54. **Brannetti** Maria, Roma, via Bergamo n. 32, id. 16.444.

55. Bigotti Giulio, Acerenza (Potenza), **id.** 16.437.

56. Vinci Vincenzo, Siracusa, borgata Sant'Antonio, **case Olivieri**, id. 16.432

57. Venditti Giovanni, Bojano (Avellino), id. 16.425.

58. **Capizzi** Giuseppe Maria, Palermo, via Giacomo **Serpotta n. 34, id.** 16.422.

59. **Marcone** Biagio, Atri (Teramo), id. 16.405.

60. **De Capo** Calogero, Caltanissetta, **via** Pellettiere **n. 13, id. 16.400**, combattente decorato.

61. Giorni Giuseppe, Sansepolcro (Arezzo), via Seminario **Vecchio** n. 21, id. 16.400, combattente.

62. **Valeriani** Luigi, Massa, Intendenza finanze, id. 16.400, **impiegato** di ruolo dello Stato, nato il 28 aprile 1877.

63. Cartia Giuseppe, Scicli (Siracusa), via Musco n. 18, id. 16.400, nato il 10 marzo 1898.

64. Boffa Olga, Chivasso (Torino), Agenzia imposte, id. 16.400, nata il 31 gennaio 1901.

65. Laino Michele Alberto, Mottola (Lecce), id. 16.375, combattente.

66. Sabato Ferdinando, Bari, via Manzoni n. 5, id. 16.375.

67. Polo Giovanni, Alghero (Sassari), Ufficio registro, id. 16.362.

68. Conte Antonio, Napoli, Marina del vino n. 8, id. 16.350, invalido guerra, nato il 24 ottobre 1895.

69. Del Vecchio Ciro, Portici (Napoli), punti 16.350, invalido di guerra nato il 20 aprile 1897.

70. Torelli Annibale, Ancona, Sezione catastale, id. 16.350, combattente decorato.

71. Curcio Filippo, Messina, via Malvagna isolato n. 303, id. 16.350, combattente decorato nato il 19 giugno 1895.

72. Antonini Americo, Roma, via Principe Umberto n. 3, id. 16.350, combattente decorato nato il 27 novembre 1895.

73. Nocera Ettore, Cosenza, via Spirito Santo n. 42, id. 16.350, combattente, licenza istituto tecnico.

74. De Luca Giov. Battista, Mazzara del Vallo (Trapani), id. 16.350, compattente.

75. Basile-Rognetta Antonino, Reggio Calabria, via Sbarre, id. 16.337.

76. Cignetti Giuseppe, Strambino (Torino), id. 16.333.

77. Grassi dott. Diego, Catania, via Porto n. 2, id. 16.312, laureato.

78. Cacopardo Salvatore, Messina, palazzina ferrovieri n. 6, n. 16.312.

79. Pappalardo Carmelo, Girgenti, id. 16.300, combattente decorato.

80. Bonfirraro Pasquale, Perugia, via Pinturicchio n. 1-B, id. 16.300, Combattente.

81. Cocilovo Elena, Vallinfreda (Roma), id. 16.300, nata il 22 settembre 1893.

82. Varaldo Gabriella, Novara, via contado n. 5, id. 16.300, nata il 27 maggio 1899.

83. Riccio Giuseppe Palermo, piazza Marina, palazzo dei Tribunali, id. 16.285.

84. Sargenti Maria, Perugia, corso Cavour n. 78, id. 16.255.

85. Merlini Salvatore, Roma, Consolazione n. 121, id. 16.250, invalido guerra nato il 17 ottobre 1890.

86. Chiecchia Dante, Napoli, vico Salita all'Olivella n. 26, invalido guerra nato il 17 ottobre 1896.

87. Genovesi Luigi, Palermo, via Villa Florio n. 32, id. 16.250, ferito guerra.

88. Palma Vittorio, Palermo via Malaspina Piazza Guarnaschelli, n. 17, id. 16.250, combattente.

89. De Angelis Gennaro, Napoli, R. Riformatorio, id. 16.231.

90. Carteni Raffaele, Roma, Largo Arenula n. 20, id. 16.225.

91. Cortese Nicola, Monteleone di Calabria (Catanzaro), id. 16.218, combattente, medaglia d'argento al valore militare.

92. Del Colombo Silvio, Volterra, via Sant'Angelo n. 22, id. 16.218, combattente, croce di guerra.

93. Fioretti Lina, Sarteano (Siena) presso Agenzia imposte, id. 16.218.

94. Ottina Ernesto, Novara, via Pietro Agrario, id. 16.200, combattente decorato.

95. Dellaghezza Tommaso, Fiano Romano (Roma), id. 16.200, combattente, nato il 30 gennaio 1893.

96. Pulcinelli Orlando, Castiglione del Lago (Perugia), id. 16.200, combattente, nato ottobre 1893.

97. Gatteschi Guido, Pontassieve (Firenze), via Tanzini n. 14, id. 16.200, combattente nato 2 luglio 1894.

98. Gentile Umberto, Palermo, via Celso n. 66, id. 16.200, combattente, nato il 12 settembre 1894.

99. Onorati Carmine, Roseto Capo Spulico (Cosenza), id. 16.200, licenza Istituto tecnico.

(Continua).

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 8 novembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	173 59	Berlino	35 38
Londra	97 71	Vienna	8 25
Svizzera	445 42	Praga	—
Spagna	—	New York	22 88

Oro 387 40

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3.50 % netto (1906)	68.39	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	67.60	—

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto Ministeriale del 6 luglio 1920 che bandisce il concorso per il posto di direttore straordinario della R. stazione chimica agraria sperimentale di Roma con scadenza al 30 settembre 1920;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipare al concorso predetto è prorogato al 30 novembre 1920.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 27 settembre 1920.

Il ministro
MICHELI.

MINISTERO DELLA MARINA

Ispettorato di sanità militare marittima

IL MINISTRO

Decreta:

1. È aperto il concorso per esame alla nomina di 20 tenenti medici in servizio attivo permanente.

2. Potranno prendere parte al concorso: 1° i tenenti e sottotenenti medici di complemento della R. marina; 2° i tenenti e sottotenenti medici di complemento del R. esercito; 3° i medici civili; questi ultimi non dovranno aver superato l'età di 30 anni alla data di chiusura del concorso.

3. L'esame avrà luogo in Roma il 1° dicembre del corrente anno e sarà sostenuto in base ai programmi approvati con decreto Ministeriale 11 ottobre 1920.

Gli esaminandi saranno classificati distintamente, a seconda che provengano dagli ufficiali di complemento della R. marina, da quelli del R. esercito, oppure da medici civili. La nomina sarà conferita prima a tutti i medici di complemento della R. marina riusciti idonei, poi a quelli di complemento del R. esercito ed infine ai medici civili, restando sempre il numero complessivo nei limiti stabiliti dalla presente notificazione.

4. Lo stipendio iniziale è di L. 4800, computandosi in questo gli anni di studio in base all'art. 3 del R. decreto 2079, del 2 novembre 1919, cui deve aggiungersi l'indennità professionale in L. 1500 e l'indennità caro viveri. Le competenze quindi dei tenenti medici, senza comprendervi il caro-viveri, saranno di L. 6300 e per quelli provenienti dagli ufficiali di complemento del R. esercito e della R. marina, sarà pure tenuto conto degli anni di servizio, prestati durante la guerra come ufficiali, per il conseguimento dell'aumento quadriennale di L. 800.

Considerando che nel quadro organico il ruolo dei capitani medici è di 105, mentre quello dei tenenti è di 30, si può fin d'ora presumere che i tenenti, i quali conseguiranno la nomina nel presente concorso, potranno purchè idonei, ottenere la promozione a capitano dopo tre anni di grado.

5. Le domande d'ammissione saranno inviate fino a tutto il 15 novembre 1920 al Ministero della marina (Ispettorato di sanità).

6. Per l'ammissione al concorso l'aspirante farà inoltre pervenire al Ministero non oltre il 15 novembre 1920 i documenti seguenti:

a) domanda in carta da bollo da L. 2 con la firma e l'indicazione del proprio domicilio;

b) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia;

c) copia dell'atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale competente), dal quale risulti (se si tratta di medico civile) che non ha oltrepassato l'età di 30 anni alla data di chiusura del concorso;

d) certificato di stato libero o, se ammogliato, copia dell'atto del matrimonio civile;

e) certificato generale negativo rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario competente;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto o sottoprefetto;

g) titoli speciali di carriera o titoli scientifici, se posseduti dall'aspirante;

h) documenti comprovanti il servizio prestato nella R. marina o nel R. esercito, come ufficiale di complemento.

I documenti indicati alle lettere *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore al presente decreto.

Ciascuno dei vincitori del concorso, non residenti in Roma, assumendo servizio riceverà:

a) l'ammontare della spesa incontrata (biglietto di viaggio in 2ª classe a tariffa ordinaria), per recarsi dal luogo di residenza a Roma e viceversa;

b) l'indennità giornaliera di L. 12, lorde, per tutto il tempo della di lui permanenza a Roma (al massimo, dal giorno dell'inizio degli esami a quello in cui sarà affissa, fuori la sala delle sedute, la graduatoria dei riusciti idonei agli esami stessi):

c) gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello della destinazione di servizio, che sarà a lui data. Questi ultimi assegni (lettera *c*) saranno corrisposti anche ai vincitori del concorso residenti in Roma.

I vincitori del concorso, che saranno assunti in servizio, sono avvertiti fin d'ora, che non potranno invocare le leggi vigenti sulle pensioni, ma soltanto le norme, che regolano la istituenda Cassa di previdenza, la quale ha per fondamento i conti individuali.

Copie delle succitate istruzioni con programmi potranno essere richieste alle Direzioni degli ospedali principali militari marittimi (Spezia, Napoli, Venezia, Taranto, La Maddalena, Pola e Sebenico) ovvero all'ispettorato di Sanità al Ministero della marina.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 11 ottobre 1920.

Il ministro
SECHI.

IL MINISTRO

Visto il decreto Ministeriale in data 20 settembre [illegible] che approva le istruzioni ed i programmi pel concorso di ammissione a tenente nel Corpo sanitario militare marittimo;

DECRETA:

Le istruzioni ed i programmi pel concorso di ammissione a tenente nel Corpo sanitario militare marittimo sono quelli annessi al presente decreto, restando così abrogati i precedenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 11 ottobre 1920.

Il ministro
SECHI.

Istruzioni e programmi pel concorso di ammissione a tenente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

Il concorso per l'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo (col grado di tenente medico) risulta di prove obbligatorie specificate nell'annesso programma e di prove facoltative, distinte, queste ultime, in titoli speciali di carriera e di pubblicazioni originali scientifiche.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso saranno stabilite nel decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Nessuno potrà essere ammesso a prove facoltative, se prima non abbia conseguito l'idoneità nelle prove obbligatorie e se non ne abbia fatta specifica richiesta nella domanda per l'ammissione al concorso, accompagnandola, nel caso dei titoli di carriera, dei relativi documenti autentici con speciale elenco dettagliato, e, nel caso dei titoli scientifici, con cinque copie di ciascuna pubblicazione (non dattilografate).

Art. 4.

Nel giorno e nella sede indicati dalla notificazione di concorso la Commissione esaminatrice, fatto l'appello dei candidati, li sottoporrà a visita medica, per accertare la loro attitudine fisica al servizio militare marittimo.

Quindi espletate tali visite, nella stessa seduta od in altra successiva, uno dei dichiarati fisicamente idonei, designato dal presidente, procederà al sorteggio, allo scopo di stabilire l'ordine, secondo che essi saranno chiamati a ciascuna prova. La lista sorteggiata resterà affissa fuori la sala delle sedute per tutta la durata del concorso, affinchè serva di norma agli esaminandi, con l'avvertenza che ove, senza giustificati motivi, si assentassero da qualche prova, perderanno il diritto al concorso.

Poscia la Commissione, in seduta privata, prenderà visione degli incartamenti dei candidati, e dal presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia per ciascun esaminatore.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che, letto ed approvato al principio della seduta seguente, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 5.

Gli esami, sia obbligatori che facoltativi, sono pubblici, nel senso che, fatta eccezione dei pochi esaminandi da tenersi appartati in attesa di essere chiamati alla prova, sarà permesso a chiunque di assistervi.

Art. 6.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie, che perciò dovranno precedere le prove facoltative; queste concorreranno con quelle, però in grado minore (art. 11), solo per stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei.

Art. 7.

Le prove obbligatorie sono quattro e cioè orali [illegible]

due prove pratiche sull'ammalato: propedeutica di clinica medica e propedeutica di clinica chirurgica;

due prove pratiche sul cadavere: preparazioni anatomiche con applicazioni chirurgiche e operazioni di urgenza.

Le prove pratiche si seguiranno secondo l'ordine che, giorno per giorno, stabilirà il presidente della Commissione.

Art. 8.

Al termine di ciascuna seduta d'esame, licenziati i presenti, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni, vale a dire dapprima a quella per l'idoneità, che è segreta, e poi a quella pel merito, che è palese.

Per la votazione segreta, ciascun componente la Commissione dispone di due palline, l'una bianca ad affermare l'idoneità, l'altra nera per la non idoneità; parimenti l'urna avrà due buche, l'una bianca, l'altra nera. La votazione è valida quando il numero delle palline raccolte in ciascuna buca corrisponda a quello degli esaminatori, e l'idoneità è affermata quando le palline raccolte nella buca bianca siano tutte, od a maggioranza bianche.

Per la votazione palese, ciascun componente la Commissione dispone di 20 punti, vale a dire da 0 a 9 pei non riusciti idonei, e da 10 a 20 pei riusciti idonei.

Prima di procedere alle votazioni, ciascuno dei votanti ha facoltà di esporre obiettivamente quegli apprezzamenti e quei rilievi, che credesse dover fare sulla prova della quale si giudica. Indi ciascuno, in ordine inverso di grado e di anzianità, darà il proprio voto, ed il punto di merito dovrà essere sempre in armonia col risultato della votazione segreta, sia questo all'unanimità, ovvero solo a maggioranza.

Pei non riusciti idonei, la votazione palese può anche omettersi.

Non è permesso ritornare su una votazione regolarmente avvenuta.

Espletate le votazioni di tutti gli esaminandi in una stessa prova l'elenco dei dichiarati idonei, col punto di merito da ciascuno riportato, sarà affisso fuori la sala delle sedute.

Art. 9.

I candidati caduti in una prova perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova sostenuta.

A questi, ai dichiarati fisicamente inabili al servizio militare marittimo ed a quelli che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso saranno contro ricevuta restituiti immediatamente i titoli ed i documenti trasmessi.

Art. 10.

Espletate le prove obbligatorie, si procederà alle prove facoltative per titoli.

Il valore dei titoli sarà giudicato da tutta la Commissione riunita in due distinte sedute: nell'una saranno presi in esame i titoli di carriera, nell'altra i titoli scientifici.

a) Titoli speciali di carriera sono: i diplomi ottenuti, in seguito ad esami, per aver seguito speciali corsi d'istruzione, e, fra essi, avranno maggior valore quelli rilasciati dalle scuole od Istituti di sanità marittima e coloniale presso le RR. Università; i certificati ufficiali di incarichi professionali lodevolmente disimpegnati, o di tirocini pratici compiuti; gli attestati circa l'esito favorevole di altri concorsi sostenuti dal candidato;

b) Titoli scientifici sono i lavori originali a stampa, e si terrà conto soltanto di quelli sperimentali, o di osservazione clinica; su tali lavori la Commissione, prima di pronunziarsi, sentirà i relatori nominati dal presidente fin dalla prima seduta.

Art. 11.

Le votazioni per prove facoltative saranno fatte distintamente sui titoli speciali di carriera e sui titoli scientifici.

La votazione per la idoneità procederà secondo le norme stabilite all'art. 8; se la idoneità non fosse raggiunta in una o in tutte e due le votazioni dei titoli, dovrà omettersi la votazione pel merito, rispettivamente di una, o di tutte e due queste prove.

La votazione pel merito procederà nel modo seguente: in ciascuna delle due votazioni sui titoli, ogni esaminatore dispone da 1 a 10 punti, e la somma dei punti in esse ottenuti sarà aggiunta a quella riportata nelle prove obbligatorie.

Art. 12.

Espletate anche le prove facoltative, dalla Commissione ministeriale sarà compilato il prospetto generale riepilogativo delle votazioni palesi con la classificazione, per ordine di merito, dei riusciti idonei, come risulterà dal computo fatto dei punti secondo le anzidette norme, tenendo presente che, a parità di voti, la precedenza sarà stabilita:

a) dall'anzianità di grado che il candidato riveste nella Regia marina o nel R. esercito;

b) dell'anzianità di laurea.

La graduatoria sarà quindi affissa fuori la sala degli esami, ed in essa, accanto a ciascun nome, sarà riportata la somma dei punti ottenuti nelle prove obbligatorie, quelli di merito delle prove facoltative e quindi il risultato definitivo.

Art. 13.

Espletati tutti i suoi lavori, la Commissione si scioglierà.

Il presidente rimetterà quindi al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1° i processi verbali delle sedute coi relativi stati delle singole votazioni, e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei riusciti idonei;

2° le relazioni cliniche;

3° i titoli speciali di carriera;

4° i titoli scientifici originali;

5° gli incartamenti personali dei candidati a corredo delle domande di ammissione, unendo ad essi anche i certificati riguardanti gli aspiranti non dichiarati idonei alla visita medica;

6° le ricevute di quei candidati, che abbiano ritirato i loro documenti e titoli, nonchè le dichiarazioni di quelli che spontaneamente si siano ritirati dal concorso.

Art. 14.

Quelli fra i candidati dichiarati idonei che, secondo il numero prestabilito dalla notificazione del concorso, saranno nominati tenenti medici, entreranno definitivamente a far parte del ruolo organico del corpo sanitario militare marittimo solo dopo l'esito favorevole dell'esperimento di sei mesi di servizio a bordo di una R. nave.

Istruzioni speciali e programmi.

1ª — Prove obbligatorie. Prove pratiche sull'ammalato.
Propedeutica di clinica medica e chirurgica.

Per le due prove di propedeutica di clinica valgano le seguenti norme:

In ogni seduta la Commissione, dopo aver provveduto ad appartare in apposita stanza gli esaminandi, in modo che sia loro impossibile di comunicare con l'esterno, procederà alla scelta di due casi clinici di medicina o di chirurgia, a seconda la prova di cui trattasi, potendo in questi ultimi comprendere anche un caso speciale di oftalmoiatria, di otorinolaringoiatria o di dermosifilografia e, stabilitene le diagnosi che saranno registrate nel processo verbale, determinerà:

1° il numero dei candidati da essere esaminati nella seduta;

2° il tempo che dovrà essere concesso a ciascuno di essi per l'esame dell'ammalato, nei limiti fra un minimo di 20' ed un massimo di 25'.

Quindi il primo dei candidati appartati sarà ammesso nella sala di esame ed estrarrà a sorte un numero corrispondente ad uno dei due ammalati prescelti, sul quale, licenziato l'altro ammalato, egli pel primo e, consecutivamente per ordine, tutti i rimanenti candidati, trattenuti per tale seduta, saranno chiamati alla prova.

Ciascuna prova di propedeutica risulta di tre parti:

L'esaminando dovrà dimostrare di possedere metodo, cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, precisione di osservazione: egli potrà, durante l'esame dell'ammalato, segnarsi qualche appunto; gli è però assolutamente proibito d'informarsi del nome dell'ospedale e dell'infermeria cui appartiene l'informo, delle cure sperimentate, o che stia praticando per la malattia in atto. Potrà richiedere di prendere visione della curva termica, delle radiografie che si fossero eseguite, nonchè dei risultati delle analisi chimiche, microscopiche e batterioscopiche relative al caso, la quali, anche se non necessarie, gli saranno senz'altro comunicate. La Commissione, però, nella votazione, terrà conto dell'utilità o meno di tale richiesta; come pure di qualunque domanda oziosa rivolta all'ammalato, od indagine superflua su questo praticata.

2ª — Discussione clinica (durata 15').

Espletato l'esame dell'ammalato, il candidato esporrà a voce quanto gli è riuscito di raccogliere intorno all'anamnesi, allo stato presente, ai fatti anormali rilevati, alla diagnosi ed alla cura, che riterrebbe necessario consigliare, indicando le relative formule terapeutiche.

L'esaminando dovrà rispondere al presidente ed a chiunque degli altri membri della Commissione, che ne sia stato autorizzato, su tutto quello che ha attinenza con l'esame dell'ammalato da lui fatto, con la diagnosi e con la cura prescritta.

3ª — Relazione scritta (durata 30').

Il candidato, prendendo occasione dal caso clinico osservato esporrà, con una osservazione epicritica compendiosa del caso stesso, le conoscenze di patologia speciale medica o chirurgica da lui possedute. Ciò allo scopo di fornire alla Commissione un concetto adeguato e coscienzioso sulla cultura professionale.

La relazione sarà firmata dal candidato stesso e consegnata alla Commissione, la quale procederà alla votazione, tenendo conto del complesso della prova e specialmente del procedimento seguito nell'esame dell'ammalato.

1ª Prova pratica sul cadavere.

Preparazioni anatomiche con applicazioni chirurgiche.

Le preparazioni (da espletarsi nel tempo accanto a ciascuna indicato) sono le seguenti:

1° topografia cranio-cerebrale (durata 30');
2° regione mediana del collo sopra e sotto-ioidea (durata 40');
3° regione carotidea (durata 35');
4° regione sopra e sotto clavicolare (durata 45');
5° regione ascellare (durata 45');
6° regione anteriore e posteriore del gomito (durata 30');
7° regione anteriore dell'avambraccio e della mano (durata 40');
8° regione sterno-condro-costale (durata 40');
9° regione addominale anteriore (durata 35');
10° regione inguino-crurale (durata 40');
11° regione perineale (durata 45');
12° regione crurale e femorale anteriore (durata 40');
13° regione glutea (durata 30');
14° regione poplitea (durata 35');
15° regione anteriore del ginocchio (durata 30');
16° regione antero-esterna della gamba (durata 40');
17° regione posteriore della gamba e plantare (durata 40');
18° preparazione del plesso cervicale (durata 40');
19° preparazione del plesso brachiale (durata 50');
20° preparazione del nervo sciatico e delle sue principali diramazioni (durata 40').

Nella sala incisoria saranno, volta per volta, trattenuti esclusivamente quel numero di esaminandi consentito dai cadaveri e dai tavoli disponibili, avvertendo che presso ciascun tavolo non dovrà lavorare più di un solo esaminando.

Ciascun esaminando estrarrà a sorte uno dei numeri corrispondenti a quelli segnati nel programma ed eseguirà la preparazione sorteggiata, libero di servirsi di ferri propri, o di quelli della sala incisoria.

I numeri corrispondenti alle preparazioni, che non potessero più essere eseguite, saranno esclusi dall'urna.

Appena l'esaminando avrà esaurito il tempo che gli è stato assegnato, deve lasciare la preparazione al punto in cui si trova, ed attendere che gli altri candidati trattenuti nella sala raggiungano il termine proprio. Dopo di che a ciascuno saranno concessi 20' per fare la dimostrazione del lavoro compiuto. In essa il candidato mostrerà alla Commissione ogni singolo elemento della sua preparazione, ne metterà in rilievo i rapporti, la funzione, ed infine esporrà le operazioni chirurgiche, che possono capitare sulla regione preparata, l'utilità e la ragione anatomica di alcuni precetti chirurgici ad esse inerenti.

Quando l'esaminando avrà fatta la dimostrazione del lavoro compiuto, con l'autorizzazione del presidente, gli si potrà rivolgere qualche domanda, sempre relativa all'anatomia ed alla chirurgia della regione preparata. Per quest'ultima parte non potrà essere trattenuto più di altri 10'.

2ª — Prova pratica sul cadavere.

Operazioni d'urgenza.

Le operazioni di urgenza (da espletarsi nel tempo che per ciascuna stabilirà la Commissione) sono le seguenti:

1ª amputazione di un segmento d'arto (a scelta della Commissione);
2ª disarticolazione sulla mano o sul piede (a scelta della Commissione);
3ª allacciatura della carotide primitiva o della succlavia, ovvero della femorale (a scelta della Commissione);
4ª cateterismo uretrale e cistotomia soprapubica;
5ª toracentesi e costotomia;
6ª paracentesi addominale e laparatomia;
7ª zaffamento delle fosse nasali;
8ª tracheotomia;
9ª sutura di nervi e di tendini;
10ª puntura della vescica e puntura della rachide.

Regoleranno questa prova le seguenti istruzioni:

a) i candidati, convocati per l'esame, si troveranno presenti all'apertura della seduta; però nella sala incisoria saranno ammessi a sostenere la prova) uno per volta, mentre tutti gli altri aspetteranno, lontani da essa, il loro turno;

b) verificatisi e messi nell'urna i numeri, corrispondenti alle tesi del programma, il candidato estrarrà quella che dovrà eseguire, e passerà quindi a formarsi l'armamentario all'uopo strettamente necessario, non trascurando quant'altro potrà occorrergli per l'emostasi e per la medicatura;

c) espletate le operazioni la Commissione potrà rivolgere al candidato qualche domanda relativa a quanto egli ha eseguito.

Roma, 11 ottobre 1920.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.